

MISSIONE 4 – D.L. n. 19/2024 - Artt. 17-18 - Disposizioni urgenti in materia di Università e Ricerca



PNRR

Schede sintetiche

Le misure oggetto del Capo III, di cui agli articoli 17 e 18, intervengono in materia di università e ricerca. **L'articolo 17** reca disposizioni volte a semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata *"Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti"*.

L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca.

Articolo 17 - Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR.

Le norme recano interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della M4C1 del PNRR, denominata "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuori sede.

Modificano la legge n. 338 del 2000 allo scopo di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia.

In particolare si introducono le seguenti novità:

- la soppressione all'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 dell'indicazione delle risorse (660 milioni di euro) nell'ambito della dotazione complessiva della riforma 1.7 della M4C1, del PNRR, specificamente destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore; A tale riguardo, si ricorda che il testo previgente dell'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 stabiliva che le risorse previste dalla riforma 1.7 della M4C1 del PNRR sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Inoltre si ricorda che nella quarta relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR è indicato il nuovo importo del finanziamento complessivo previsto per la suddetta riforma 1.7, che passa da 960

milioni di euro a 1.198 milioni di euro, a seguito di una riprogrammazione delle risorse nell'ambito della revisione del PNRR dell'Italia, approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2023;

- la modifica dei potenziali soggetti destinatari (imprese, operatori economici e soggetti privati) delle risorse da destinare all'acquisizione di disponibilità di nuovi posti letto.
- la possibilità di erogare anticipatamente "ai soggetti gestori degli immobili" il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea

garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;

- l'estensione ai proprietari degli immobili (ove non coincidenti con i soggetti aggiudicatari), della possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo; Si rammenta che la concessione del credito di imposta previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2020 è riconosciuta nell'ambito del limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;
- la modifica del regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria;
- le semplificazioni procedurali relative ai cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie. In particolare, il comma 6 del nuovo articolo 1-quater dispone che, qualora a seguito del mutamento della destinazione d'uso, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché sulle imposte ipotecarie e catastali ;
- la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività in esame. Tali somme non possono essere oggetto di accantonamento. Inoltre, si dispone che gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla stessa legge n. 388 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Articolo 18 - Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

Le norme recano misure volte a favorire il conseguimento degli obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca.

Le misure introdotte:

- vengono semplificate le procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari previste dall'articolo 14 della legge n. 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento; - è ampliata la platea degli studiosi nei confronti dei quali è possibile esperire le chiamate e le assunzioni da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca (previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022), includendovi gli studiosi che hanno ottenuto il citato Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) anche nell'ambito di bandi successivi al 2022;

- in riferimento alla copertura degli oneri per le predette chiamate ed assunzioni, che resta individuata, come già a legislazione previgente, nelle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, si sopprime il riferimento specifico alla cifra di 600 milioni di euro, che costituivano l'ammontare di risorse complessivamente stanziato per tale investimento nella versione originaria del PNRR; Si ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, reca misure finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della M4 C2, del PNRR, denominato "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". Nel periodo di esecuzione del PNRR e a valere sulle relative risorse, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante la chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe (a legislazione previgente "negli anni 2022 o precedenti", limitazione temporale soppressa dalla norma ora introdotta), relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Le chiamate dirette di studiosi che siano stati vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali. Alla copertura degli oneri previsti dalla norma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, (che, a legislazione previgente, veniva appunto individuato in misura pari a 600 milioni di euro);

- l'istituto della chiamata diretta è esperibile anche nei confronti di coloro che hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento, e a coloro che sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA); .

- a tutti gli studiosi selezionati nelle procedure ora descritte sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base dell'investimento 1.2 della M4 C2, del PNRR. In riferimento all'Investimento 1.2, di cui si discorre, la Quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR evidenzia come l'obiettivo previsto per il 31 dicembre 2022, nell'ambito di tale Investimento, di sottoscrivere almeno 300 contratti di ricerca, è stato conseguito di stretta misura, in ragione di un basso tasso di adesione da parte dei soggetti proponenti (su un totale di 700 finanziamenti banditi, sono state presentate solo 290 istanze di finanziamento). In ragione di ciò il Governo informa di aver concordato con la Commissione europea una riduzione dell'importo originariamente allocato, che passa da 600 a 210 milioni di euro complessivi, permettendo così di dirottare risorse verso altri investimenti del PNRR.

Contestualmente, è stato introdotto un nuovo target finale, al 30 giugno 2025, che precedentemente non era stato definito, che richiede che almeno 850 giovani ricercatori abbiano ottenuto una borsa di ricerca. Inoltre, al fine di incentivare ulteriormente meccanismi virtuosi di mobilità e di scambio tra università ed enti pubblici di ricerca e di migliorare i processi di reclutamento, le norme riconoscono ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Parimenti, ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026, viene assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

Riferimenti normativi:

Riferimenti normativi	D.L n.19 2024 artt. 17,18, Legge n. 338 del 2000, Legge n. 240 del 2010, D.L. n. 36 del 2022
Tag	PNRR, M4 C1, università, ricerca, alloggi, residenze, studenti, formazione